

Determinazione n. 41/2001**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 20 luglio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1978, con il quale l'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste ora Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS – è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consultivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1990 al 1998; nonchè le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Mario Betti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1990 al 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1990 al 1998 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Mario Betti

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE (O.g.s.) DI TRIESTE*, OGGI ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – O.G.S. (DEC. LGS. 29/9/1999, n. 381), PER GLI ESERCIZI DAL 1990 AL 1998

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Notazioni generali e finalità. – 3. Quadro normativo. – 4. Organi. – 5. Personale. – 6. Amministrazione vigilante. – 7. Mezzi finanziari ed attività istituzionale. – 8. Risultanze della gestione. – 9. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1) Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale (O.G.S.) di Trieste fino a tutto l'esercizio finanziario 1989¹.

Con la presente relazione si riferisce sugli esercizi dal 1990 al 1998, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, nonchè della legge 14/1/94, n. 20, e quindi fino alla riforma dell'Ente, attuata con D.Lgs. 29/9/99 n. 381.

¹ Si rammentano qui di seguito le pregresse relazioni più recenti:
esercizi 1979-1982 - Atti parlamentari IX Legislatura - Doc. XV, n. 13
esercizi 1983-1984 - Atti parlamentari IX Legislatura - Doc. XV, n. 98
esercizi 1985-1986 - Atti parlamentari X Legislatura - Doc. XV, n. 19
esercizio 1987 - Atti parlamentari X Legislatura - Doc. XV, n. 102
esercizi 1988-1989 - Atti parlamentari X Legislatura - Doc. XV, n. 187

2) Notazioni generali e finalità

Con legge del 1958, all'O.G.S. fu riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico e detto Osservatorio venne sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

A seguito della istituzione - nel 1989 - del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il suddetto compito di vigilanza ministeriale sull'O.G.S. passò - poi - di competenza a tale ultimo dicastero.

Costituivano principali finalità dell'Ente, secondo la originaria normativa del 1958, quelle di:

- 1) eseguire studi e ricerche, anche applicate, nel campo delle discipline geofisiche;
- 2) curare nello stesso campo pubblicazioni a scopo scientifico, pratico e didattico;
- 3) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo;
- 4) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

Nell'esercizio dei compiti su indicati, l'Osservatorio era tenuto ad operare coordinando la propria attività con quella dell'Istituto nazionale di geofisica e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

3) Quadro normativo

Come già accennato nel precedente paragrafo (Notazioni generali e finalità), la legge 11/2/58, n. 73 riconobbe all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste la personalità giuridica di diritto pubblico.

Contestualmente, la suddetta legge sottoponeva l'Osservatorio alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (art. 1), ne indicava gli scopi (art. 2), stabiliva come era costituito il patrimonio (artt. 3 e 4), quali erano le entrate (art. 5), quali ne erano gli organi, la loro composizione, le loro competenze (artt. 6-7-8).

La citata legge 73/1958, fissava (art. 9) - inoltre - un contributo statale annuo di lire 15 milioni.

Peraltro, la legge 31/10/65, n. 1243, apportava alcune modifiche agli artt. 6 e 9 della statuizione precedente, ampliando la composizione del Consiglio di amministrazione (i membri venivano portati da 3 a 5).

Successivamente, la legge 20/3/75 n. 70, così come secondo quanto indicato nella tabella ad essa allegata, aggiornata - poi - al 30/6/1984, ha inserito l'Osservatorio nella categoria VI, quella degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione.

Inoltre, l'Osservatorio è stato ricompreso fra gli enti indicati nella tabella B allegata al D.L. 24/5/84, n. 153 (concernente la istituzione del sistema di tesoreria unica), così come convertito nella legge 29.10.1984, n. 720, in osservanza dell'art. 40 della L. 30/3/81, n. 119, (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni.

Istituito (con legge 9/5/89, n. 168) il Ministero della Università e della ricerca scientifica, l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste venne riordinato dalla L. 30/11/89, n. 399, contenente appunto - norme per il suo riordinamento e che - contestualmente - lo poneva sotto la vigilanza del predetto Ministero quale ente di ricerca a carattere non strumentale, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, e con un ordinamento autonomo fondato su

propri regolamenti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

Quale Ente destinatario di contributi a carico dello Stato, l'Osservatorio è divenuto - poi - soggetto della normativa di cui all'art. 1, comma 40, della L. 28/12/95, n. 549, a norma della quale gli importi dei contributi statali in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, inseriti nella tabella A allegata alla legge stessa, sono iscritti in un unico capitolo di spesa nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, il quale - annualmente - provvederà al relativo riparto con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Inoltre, l'Osservatorio è interessato - in via generale - dalle "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica" contenute nel decreto legislativo 5/6/98, n. 204, emanato a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15/3/97, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Fra l'altro, il suddetto decreto legislativo 204/1998 prevede - all'art. 7 - che gli stanziamenti destinati alla ricerca siano determinati con una unica autorizzazione di spesa ed affluiscano ad un apposito fondo ordinario istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (Murst), fondo che viene ripartito - poi, annualmente - con decreti del Ministro.

La già citata legge n. 59/1997 ha anche dato origine, sempre in applicazione dell'art. 11, al decreto legislativo 29/9/99, n. 381 (inerente "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"), decreto il quale - all'art. 7 - ha previsto, al comma 1, come l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muti la propria denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, conservandone - peraltro - la pregressa sigla O.G.S., ma ag-

giungendo (comma 2), alle finalità già previste dall'art. 2 della citata L. 399/1989, quella di promuovere e coordinare studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino ed oceanico con l'atmosfera e la litosfera.

Sempre l'art. 7 del decreto legislativo 381/1999 ha inserito nel testo della L. 399/1989, dopo l'art. 2 di cui più sopra, un art. 2 bis che prevede come il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possa avvalersi dell'Osservatorio per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.

Inoltre, il già citato art. 7, con il comma 4, ha integrato l'art. 8 della suddetta L. 399/1989, prevedendo che, mediante l'apposito regolamento, nella composizione del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sia contemplata la presenza di rappresentanti di enti pubblici e privati che diano un rilevante apporto finanziario e tecnico alla attività dell'Osservatorio stesso.

Infine è da notare come il Regolamento dell'Osservatorio Geofisico di Trieste concernente la gestione finanziaria e contabile (deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 6/2/1995), a seguito della trasformazione in Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale, avvenuto, come si è detto, con il D.Lgs. 381/99, è stato modificato con un nuovo regolamento (che - peraltro, sostanzialmente - ricalca il vecchio) approvato con delibera consiliare n. 15 del 30/1/2001.

4) Organi

La più volte citata L. 399/1989, prevede - all'art. 5 - che organi dell'Osservatorio siano:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato scientifico;

4-1) Presidente - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, dura in carica tre anni e può essere riconfermato

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, assicurandone l'esecuzione delle delibere, vigila sull'andamento della gestione e - inoltre - presenta al Ministero vigilante, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulla attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

4-2) Consiglio di amministrazione - è costituito da un numero massimo di otto membri nominati con decreto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fra esperti del settore e professori di ruolo delle Università di Trieste e di Udine nelle discipline attinenti le attività dell'Ente, nonché fra rappresentanti di quegli enti che assicurano un materiale apporto finanziario o tecnico alle suddette attività.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Il Consiglio di amministrazione approva i regolamenti dell'Ente, delibera i programmi triennali ed i piani annuali dell'Ente stesso, i bilanci di previsione, le relative variazioni, ed i conti consuntivi, nonché delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire a vari livelli per le varie materie.

Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle in tema di regolamenti, non sono soggette al controllo del Ministro vigilante.

4-3) Collegio dei revisori - la L. 399/1989 di riordino dell'Ente, più volte citata, per quanto attiene al Collegio dei revisori si limita a stabilire (all'art. 10) che detto organo esercita il controllo sulla gestione dell'Osservatorio secondo le modalità previste dal regolamento concernente gli organi dell'Osservatorio stesso, regolamento che, come stabilito dall'art. 12 della medesima L. 399/1989, fissa anche le modalità di nomina, le funzioni, i compiti, le prerogative, nonché il trattamento economico del direttore generale dell'Ente; il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

4-4) Comitato scientifico - è nominato con delibera del consiglio di amministrazione e comprende nove membri, di cui almeno quattro scelti tra i professori di ruolo di discipline tecnico-scientifiche relative all'attività dell'Osservatorio e due eletti dal personale tecnico-scientifico dell'Ente tra il personale scientifico dell'Ente stesso.

I restanti tre componenti sono individuati fra esperti - anche stranieri - che svolgono attività di ricerca nel settore delle materie di interesse dell'Osservatorio.

I membri del comitato scientifico, nel cui seno viene eletto un coordinatore, restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4-5) Il D.Lgs. 381/1999, con il quale come si è detto si sono ampliate le attività di competenza dell'Osservatorio, estendendole anche al settore della oceanografia, nulla ha mutato - peraltro - in ordine agli organi dell'Ente.

E' - pertanto - rimasta in vigore la delibera n. 77, del 31/7/91 (pubblicata sulla G.U. 247 del 20/10/91), che ha emanato il Regolamento concernente gli organi dell'O.G.S. ed ha stabilito le loro funzioni, in attuazione

della precedente legge, ed i relativi compensi.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

a) il rimborso delle spese di missione, nella misura e con le modalità previste per i dipendenti di ruolo dell'Osservatorio geofisico sperimentale inquadriati nel primo livello professionale;

b) un gettone di presenza alle sedute del consiglio, il cui importo è fissato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) un compenso annuo determinato sulla base del risultato del conto consuntivo dell'esercizio, il predetto compenso non compete al presidente dell'ente.

Per ogni giornata può essere corrisposto un solo gettone di presenza, indipendentemente dalla durata e dal numero delle riunioni del giorno.

Al fine della determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione viene annualmente costituito un fondo, iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'ente, formato dalla somma di: un importo pari all'uno e mezzo per mille delle entrate derivanti da attività e contratti di ricerca scientifica; un importo pari allo 0,5 per mille delle altre entrate effettive dell'ente, al netto delle entrate per partite di giro e delle entrate per accensione di mutui e per anticipazioni di cassa; un importo pari all'uno per cento della eventuale differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti.

Il fondo di cui sopra è ripartito tra i componenti del consiglio di amministrazione, con esclusione del presidente; al vicepresidente compete un compenso pari al doppio del compenso degli altri componenti del consiglio.

Il compenso è erogato mediante anticipazioni mensili non superiori al settanta per cento dell'importo iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio e mediante conguaglio da determinare in sede di approvazione del conto consuntivo (relativamente all'ultimo triennio tale compenso è stato rispettivamente di L. 7,6 milioni per il 1996, 3,2 milioni per il 1997 e 5,7 milioni nel 1998).